

(N. 786)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1949 (V. Stampato N. 891)

d'iniziativa del Deputato CAPPUGI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 DICEMBRE 1949

Proroga delle disposizioni concernenti l'esodo spontaneo del personale
delle Amministrazioni dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà di chiedere il provvedimento di collocamento a riposo o di dimissione volontaria ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, con le modifiche apportate dalla legge 12 luglio 1949, n. 386, può essere esercitata sino al 30 giugno 1950.

Salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1949, n. 386, i provvedimenti di collocamento a riposo e di dimissione volontaria di cui al precedente comma debbono essere disposti con decorrenza non posteriore a tre mesi successivi alla data di presentazione della relativa domanda.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.